

REGOLAMENTO (CEE) N. 2466/85 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 1985

**che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci
impiegati nell'alimentazione degli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1485/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2365/84 della Commissione, del 3 agosto 1984, che fissa modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2426/85⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo medio del mercato mondiale dei panelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1832/85⁽⁶⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/85, il prezzo limite per l'aiuto è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna;

considerando che il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, dal regolamento (CEE) n. 1486/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985⁽⁷⁾; che l'importo delle maggiorazioni mensili di questo stesso prezzo è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1487/85, del 23 maggio 1985⁽⁸⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82 il prezzo medio del mercato mondiale dei panelli di soia dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresen-

tive della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale; che questo prezzo medio è, se del caso, adeguato alle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82⁽⁹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 574/83⁽¹⁰⁾, il prezzo medio deve essere determinato per 100 kg, per i panelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1 paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1486/85 consegnati a Rotterdam; che dev'essere uguale alla media aritmetica delle offerte delle quotazioni constatate nei 5 giorni che precedono quello della determinazione;

considerando che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2036/82;

considerando che, in conformità all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2036/82, nel caso in cui nessuna offerta e nessuna quotazione possano essere prese in considerazione per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia, tale prezzo deve essere determinato a partire dalle offerte e dalle quotazioni dei panelli di soia ottenuti dalla trasformazione nella Comunità dei grani di soia, nonché dalle offerte e dalle quotazioni dei prodotti concorrenti sul mercato mondiale; che in questo caso devono essere prese in considerazione le quotazioni e le offerte più favorevoli:

- dei panelli di soia alla rinfusa, ottenuti dalla trasformazione dei grani di soia nella Comunità e consegnati a Rotterdam;
- degli altri panelli oleosi offerti sul mercato mondiale, eventualmente adattate, per tener conto della differenza tra il loro valore e il valore dei panelli di soia;

considerando che, in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1836/85⁽¹¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2425/85⁽¹²⁾, la validità del certificato di aiuto è limitata alla fine del sesto mese successivo al mese di presentazione della domanda di certificato;

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 222 del 20. 8. 1984, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 230 del 29. 8. 1985, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 173 del 3. 7. 1985, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 69 del 15. 3. 1983, pag. 7.

⁽¹¹⁾ GU n. L 173, del 3. 7. 1985, pag. 13.

⁽¹²⁾ GU n. L 230 del 29. 8. 1985, pag. 9.

considerando che, in caso di fissazione anticipata, l'importo dell'aiuto è adeguato in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2036/82; che l'importo correttivo di cui al suddetto articolo è stato fissato dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1836/85;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, bisogna tener conto nel quadro del calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽²⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 1985.

considerando che l'articolo 105 dell'atto di adesione prevede una differenziazione dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette trasformati in Grecia;

considerando che l'aiuto deve essere fissato mensilmente, fatti salvi gli adeguamenti necessari dovuti alla modifica della situazione del mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 1985, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali

Importi dell'aiuto applicabili a decorrere dal 1° settembre 1985

(in ECU/100 kg)

Mese di identificazione	Piselli, fave e favette utilizzati		Lupini dolci
	negli Stati membri diversi dalla Grecia	in Grecia	
settembre 1985	14,902 ⁽¹⁾	14,821 ⁽¹⁾	18,196
ottobre 1985	15,082 ⁽¹⁾	15,001 ⁽¹⁾	18,196
novembre 1985	15,262 ⁽¹⁾	15,181 ⁽¹⁾	18,196
dicembre 1985	15,442 ⁽¹⁾	15,361 ⁽¹⁾	18,196
gennaio 1986	15,622 ⁽¹⁾	15,541 ⁽¹⁾	18,196
febbraio 1986	15,802 ⁽¹⁾	15,721 ⁽¹⁾	18,196
marzo 1986	15,982 ⁽¹⁾	15,901 ⁽¹⁾	18,196

⁽¹⁾ Qualora il certificato d'aiuto rechi la dicitura « Il contratto non prevede nessun adeguamento dei prezzi per i seguenti quantitativi: ... », l'importo dell'aiuto è uguale a 14,641 ECU/100 kg in Grecia o a 14,722 ECU/100 kg negli stati membri diversi dalla Grecia per il quantitativo in questione.